



CDTM DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Centro di ascolto Via Fogazzaro 28 Vittorio Veneto

Cell: 3206378977

Protocollo Operativo del Centro di Ascolto

Premessa

La Commissione Diocesana per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili è un organismo pastorale, costituito dal Vescovo, che offre supporto all'Ordinario della diocesi per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

E' composta dal Responsabile diocesano, dal/la Referente del Centro di Ascolto e da Esperti del settore. In seno alla Commissione Diocesana opera il Centro di Ascolto per la Tutela Minori con un proprio referente.

La Commissione, in sinergia con l'Ordinario diocesano, affida al/la Referente un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono dedicato. Individua inoltre dei locali adeguati per i colloqui, separati da strutture pastoralmente dedicate.

E' compito del Responsabile della CDTM incontrare almeno mensilmente il/la Referente del Centro di Ascolto per uno scambio di comunicazioni e/o informazioni; informare i membri della Commissione circa le attività del Centro di Ascolto e del Servizio Tutela, relazionare al Vescovo e al SNTM l'attività svolta annualmente.

Il/la Referente è tenuto/a nella sua attività all'osservanza della privacy, del segreto professionale e/o del segreto d'ufficio.

L'accesso al servizio è libero. La consulenza è gratuita.

1. Compiti del/della Referente del Centro di Ascolto

Il/La Referente del Centro di Ascolto è la figura di contatto:

- per i casi di abuso avvenuti in ambiti ecclesiali (anche se lontani nel tempo);
- per persone coinvolte direttamente o indirettamente in essi;
- per tutti coloro che vogliono segnalare un abuso o un sospetto abuso, avvenuto all'interno di ambiti di vita ecclesiale, ad opera di chierici, religiosi/e, operatori pastorali.

2. Obiettivi dei colloqui del/della Referente del Centro di Ascolto (CdA)

I colloqui del/della Referente del Centro di Ascolto hanno i seguenti obiettivi:

- accogliere ed ascoltare le persone; comprenderne le motivazioni, lo stato d'animo, i bisogni, le sofferenze e le paure; orientare nell'eventuale percorso successivo al colloquio, ove richiesto.

E' bene ricordare che il Centro di Ascolto svolge un servizio pastorale in ambito ecclesiale, senza sovrapporsi ai Servizi Pubblici proposti alla tutela dei minori.

Compito principale di chi opera nel CdA è essere il volto accogliente della Chiesa di fronte a persone che hanno subito abusi o intendono segnalarne.

Trattasi di un primo contatto, che non ha la pretesa di un percorso di accompagnamento, ma neanche di essere solamente uno sportello di ricezione di segnalazioni.

Il referente del CdA ha la funzione di comprendere se la segnalazione fatta possa realmente condurre ad un fatto delittuoso, oppure no.

Per questa finalità conviene che nell'ascolto esso/a sia affiancata dal Referente Diocesano o dallo specialista in psicologia della CDTM.

In caso di quesiti o informazioni relative a casi di abuso su minori, il Responsabile del Centro di ascolto può rivolgersi alla dott.ssa **Daniela Brunetti** della Procura di Treviso (**tel 0422418412**), o al Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Venezia e/o alla Procura presso il Tribunale dei minori di Venezia.

In merito all'ascolto delle persone vulnerabili (per «persona vulnerabile» si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa - cfr. Vos estis lux mundi, art. 1, § 2, b – la procedura necessita di ulteriori approfondimenti, anche in relazione all'effettiva vulnerabilità della persona all'epoca dei presunti fatti. In ogni caso **non compete al centro di ascolto determinare lo status giuridico o meno di persona vulnerabile** e dunque l'eventuale avvio della procedura canonica: è un compito dell'Ordinario. D'altra parte, anche se un soggetto non potesse configurarsi giuridicamente come persona vulnerabile, questo non impedisce in nessun modo la sua accoglienza e l'eventuale ricezione della sua segnalazione ben consapevoli che la valutazione circa quanto segnalato sarà di competenza dell'Ordinario.

3. Procedure operative del Centro di Ascolto

Nelle procedure delle segnalazioni degli abusi in ambito ecclesiale possono presentarsi situazioni diverse, sia per quanto riguarda le persone vittime di sospetto abuso, sia lo stato di servizio delle persone sospette di essere abusatori.

Circa le vittime bisogna distinguere tra maggiorenni, minorenni, soggetti adulti considerati vulnerabili. Nel caso di maggiorenni il CdA può accogliere, ascoltare, valutare i fatti raccontati, pur trattandosi di materia non rientrante nelle disposizioni della VELM (*Vos estis lux mundi*).

Nel caso di minori o persone vulnerabili le procedure sono descritte al punto 4.

Tra le persone sospette abusanti sono da tenere ben presenti tre condizioni di servizio:

- **Prima circostanza:** il presunto abusante è deceduto
- **Seconda circostanza:** il presunto abusante è in vita ma non è più in servizio
- **Terza circostanza:** il presunto abusante è in vita e ancora in servizio

3.1 Prima circostanza: il sospetto abusante è deceduto

La persona offesa, direttamente o indirettamente, si rivolge al Centro di ascolto.

Il Responsabile del Centro di ascolto effettua un primo colloquio con la persona offesa e fornisce informazione sui passi successivi.

Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i dati del segnalante e quelli del presunto abusatore.

a) La persona offesa non desidera fare altri passi

Qualora la persona offesa non desideri fare passi successivi, il Responsabile del Centro di ascolto trasmette la segnalazione alla Diocesi/all'Ordine religioso e ne informa la persona offesa.

Secondo la volontà della persona offesa, la comunicazione può essere effettuata in forma anonima o sottoscritta, che viene letta e autorizzata.

La Diocesi/l'Ordine religioso visiona la cartella personale del presunto abusante e deposita la comunicazione. Infine, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

b) La persona offesa desidera fare rapporto alla Diocesi o all'Ordine religioso

La persona offesa può richiedere esplicitamente che sia fatta comunicazione alla Diocesi/all'Ordine religioso. In questo caso il Responsabile del Centro di ascolto redige la comunicazione, che viene letta ed autorizzata dalla persona offesa.

Il Responsabile del Centro di ascolto trasmette la comunicazione alla Diocesi/all'Ordine religioso. La Diocesi/l'Ordine religioso fornisce una risposta scritta alla persona offesa.

Possono essere necessarie altre procedure, che il Responsabile del Centro di ascolto concorda con la persona offesa, e che possono essere avviate, in seguito ad accordi con la Diocesi/l'Ordine religioso, come ad esempio un incontro con il Vescovo/il Responsabile dell'Ordine religioso.

c) Ulteriori incontri tra la persona offesa e il Responsabile del Centro di ascolto

Rispettando le procedure di cui sopra a) e b) possono esserci ulteriori incontri con il Responsabile del Centro di ascolto, su richiesta della persona interessata, dopo il colloquio iniziale.

Nel corso dei colloqui si evidenzierà se saranno necessari passi successivi o se il caso può considerarsi concluso.

Terapia

La possibilità di utilizzo di un percorso terapeutico è esplicitamente prevista. Dopo la conclusione del percorso terapeutico, segue il colloquio conclusivo tra persona offesa e Responsabile del Centro di ascolto. Infine, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

3.2 Seconda circostanza: il sospetto abusante è in vita ma non è più in servizio

La persona offesa contatta il Centro di ascolto.

Il Responsabile del Centro di ascolto accoglie la persona offesa e fornisce informazioni sui possibili passi successivi. Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i dati del segnalante e quelli del presunto abusatore.

a) La persona offesa non desidera fare altri passi

Qualora la persona offesa non desideri effettuare altri passi, il Responsabile del Centro di ascolto redige la segnalazione, che viene letta ed autorizzata dalla persona offesa e trasmessa alla Diocesi/all'Ordine religioso. Secondo il desiderio della persona offesa la comunicazione può essere sottoscritta dalla persona offesa o effettuata in forma anonima.

b) La persona offesa desidera fare rapporto alla diocesi o all'Ordine religioso e attende un'azione

La persona offesa può richiedere esplicitamente di fare una segnalazione alla Diocesi o all'Ordine religioso. In questo caso il Responsabile del Centro di ascolto formula la segnalazione, che la persona offesa legge ed autorizza. Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sull'iter previsto nel procedimento canonico e trasmette la segnalazione alla Diocesi o all'Ordine religioso.

In ogni caso la segnalazione viene chiusa e archiviata secondo le norme della privacy.

Segnalazione alla Procura della Repubblica

Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto a segnalare l'abuso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, direttamente o previo eventuale contatto con il Comando di Polizia o la Stazione dei Carabinieri competenti.

Terapia

La possibilità di utilizzo di un percorso terapeutico è esplicitamente prevista.

Dopo la conclusione del percorso terapeutico, segue il colloquio conclusivo tra la persona offesa e il Responsabile del Centro di ascolto.

In seguito, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

3.3 Terza circostanza: il presunto abusante è in vita e ancora in servizio

La persona offesa prende contatto con il Centro di ascolto.

Il Responsabile del Centro di ascolto ascolta la persona offesa e la informa sui passi successivi.

Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i dati della persona offesa e quelli del presunto abusatore.

Segnalazione alla Diocesi/all'Ordine religioso e provvedimenti

Il Responsabile del Centro di ascolto compila la segnalazione alla Diocesi o all'Ordine religioso. In base alla volontà della persona offesa la comunicazione può essere firmata o redatta in forma anonima.

La segnalazione viene autorizzata dalla persona offesa.

La Diocesi/L'Ordine religioso può informare il Responsabile del Centro di ascolto sulle azioni intraprese e sul loro esito.

Terapia

La possibilità di utilizzo di un percorso terapeutico è esplicitamente prevista. Dopo la conclusione del percorso terapeutico, segue il colloquio conclusivo tra persona offesa e Responsabile del Centro di ascolto.

Infine, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

Segnalazione alla Procura della Repubblica

Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto a segnalare l'abuso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, direttamente o previo eventuale contatto con il Comando di Polizia o la Stazione dei Carabinieri competenti.

4. Procedure per le segnalazioni di casi di abuso su minori o soggetti maggiorenni vulnerabili.

Si possono prevedere i seguenti scenari:

4.1 Una persona adulta segnala il sospetto di un abuso su un minore

La persona che ha un concreto sospetto di un abuso su un minore nell'ambito ecclesiale contatta il Responsabile del Centro di ascolto.

Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto a segnalare l'abuso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, direttamente o previo contatto con il Comando di Polizia o la Stazione dei Carabinieri competenti.

Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i dati della persona che segnala, quelli del presunto abusante e quelli del minore e li trasmette all'Ordinario/ Responsabile dell'Istituto Religioso per l'avvio dell'indagine canonica.

4.2 Una persona adulta segnala il caso di abuso su un minore

La persona che è al corrente dell'abuso su un minore nell'ambito ecclesiale contatta il Responsabile del Centro di ascolto.

Il Responsabile del Centro di ascolto accoglie la persona, raccoglie i dati della persona che segnala, quelli del presunto abusante e quelli del minore e li trasmette all'Ordinario/ Responsabile dell'Istituto Religioso per l'avvio dell'indagine canonica.

Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto a segnalare l'abuso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, direttamente o previo eventuale contatto con il Comando di Polizia o la Stazione dei Carabinieri competenti.

4.3 Un minore si presenta come persona vittima di abuso

Il minore prende contatto con il Responsabile del Centro di ascolto.

Il Responsabile del Centro di ascolto chiarisce con il minore a chi compete informare i genitori/tutori legali e informa il minore che può presentarsi al Centro accompagnato dai genitori/tutori legali, responsabili della sua tutela.

Qualora il minore non desideri che i genitori/tutori legali siano informati Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto a segnalare l'abuso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, direttamente o previo eventuale contatto con il Comando di Polizia o la Stazione dei Carabinieri competenti.

L'obiettivo è evitare che i minori debbano raccontare la loro esperienza in più luoghi e quindi più volte.

Allo stesso tempo informa l'Ordinario Diocesano/Responsabile dell'Ordine religioso per l'avvio dell'indagine canonica.

4.4 Un minore si presenta come testimone di un abuso su un minore

Il minore prende contatto con il Responsabile del Centro di ascolto.

Viene attivata la stessa procedura del punto 4.3

4.5 Un soggetto vulnerabile si presenta come vittima di abuso, oppure un testimone segnala un abuso commesso ai danni di soggetto vulnerabile.

Si ricorda che il soggetto vulnerabile, anche se maggiorenne, viene equiparato ad un minore, a causa della limitata capacità di comprensione e di difesa da azioni delittuose.

Il Responsabile del Centro di ascolto si comporta come nel caso di un adulto (**punto 3**), accoglie e ascolta, raccoglie i dati della persona che segnala, quelli del presunto abusante e quelli del soggetto vulnerabile ed informa che verranno trasmessi all'Ordinario/ Responsabile dell'Istituto Religioso per l'approfondimento del caso. In questa fase viene affiancato da specialista in psicologia o neuropsichiatria.

Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto a segnalare l'abuso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, direttamente o previo eventuale contatto con il Comando di Polizia o la Stazione dei Carabinieri competenti.

5. Procedure per il riconoscimento e rimborso dei costi per psicoterapie

La Diocesi/l'Ordine religioso sostiene le vittime nell'elaborazione dell'abuso attraverso un percorso psicoterapeutico.

6. Task force per situazioni complesse

Per la gestione di situazioni complesse è necessario uno sguardo multidimensionale. In questi casi il Responsabile del Centro di ascolto con il Responsabile del Servizio Diocesano per la tutela dei minori può convocare una task force temporanea riferita al caso.

Può essere composta da professionisti/e dell'Equipe di esperti oppure da altri professionisti a seconda della specializzazione richiesta dal caso. Può essere composta da un massimo 5 persone.

Il Responsabile del Servizio Diocesano per la tutela dei minori può ulteriormente invitare, a sua discrezione, anche il Vicario generale/il Responsabile dell'Ordine religioso.

7. Risarcimenti economici

Attualmente non sono previsti risarcimenti sotto forma di contributi finanziari volontari. È responsabilità decisionale della Conferenza episcopale italiana (CEI) se in futuro possano essere concessi.

8. Documentazione

Tutta la documentazione dei casi e delle procedure viene conservata nell'archivio del Centro di ascolto.

In seguito alla conclusione del caso, il Responsabile del Centro di ascolto stila una relazione conclusiva con gli elementi essenziali procedurali e la consegna alla Diocesi/all'Ordine religioso.

Il Responsabile del Centro di ascolto prepara una panoramica continua di tutte le segnalazioni e le richieste ricevute e redige una relazione annuale, da inviare al SNTM per fine statistico.

La documentazione del Centro di ascolto è realizzata in formato cartaceo e digitale adottando le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore.

9. Archiviazione

Per la sicurezza della Privacy tutta la documentazione riguardante i casi trattati viene conservata presso la Cancelleria della Diocesi di Vittorio Veneto.

L'accesso ai dati è consentito ai responsabili del Centro di ascolto e al Responsabile del Centro diocesano per la Tutela dei minori e a figure di tutela.

I documenti saranno distrutti o cancellati secondo le normative della privacy.

10. Note finali

Il presente Regolamento Operativo ha validità di tre anni, al termine dei quali verrà rivalutato per l'eventuale aggiornamento.